

Deliberazione della Giunta Regionale 23 ottobre 2020, n. 17-2141

Art. 1-sexies del D.L. 239/2003. Espressione intesa regionale per l'autorizzazione del progetto di "Variante aerea all'elettrodotto a 220 kV 'Trino-Vercelli'", presentato da Terna Rete Italia S.p.A. nel Comune di Lignana (VC).

A relazione dell'Assessore Marnati:

Premesso che l'articolo 1, comma 26, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di *“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”*, a modifica dell'art. 1-sexies del D.L. 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dispone che *la costruzione ed esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica [...] sono soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e previa intesa con la regione o le regioni interessate, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti [...]*.

Preso atto che:

- con riferimento a tale norma, Terna Rete Italia S.p.A. con istanza n. TERNA/P20190074668 del 24 ottobre 2019 ha presentato al Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE) richiesta di autorizzazione alla realizzazione del progetto di variante aerea all'elettrodotto a 220 kV 'Trino-Vercelli, da localizzarsi nel Comune di Lignana (VC);
- l'intervento in progetto prevede la realizzazione di una variante aerea all'esistente elettrodotto a 220 kV in semplice terna T.273 'Trino-Vercelli' per la parte di tracciato localizzata nel Comune di Lignana. Tale variante, anch'essa in semplice terna, è costituita da circa 2,5 km di nuovo tracciato caratterizzato dalla posa di 6 nuovi sostegni troncopiramidali secondo una direttrice posizionata più ad Ovest rispetto alla linea esistente, consentendo l'allontanamento dal centro abitato. L'intervento, che non interferisce con aree caratterizzate da vincoli ambientali, consentirà altresì la dismissione e il successivo smantellamento di circa 2,4 km di linea esistente con 5 sostegni.
- il progetto di variante in esame costituisce intervento attuativo del Protocollo d'Intesa per la realizzazione del tratto piemontese inerente al nuovo elettrodotto in doppia terna a 380 kV 'Trino_Lacchiarella', sottoscritto da Regione Piemonte, Provincia di Vercelli, Comuni territorialmente interessati e Terna in data 28 maggio 2009, recante misure di compensazione rispetto alla realizzazione dell'opera.

Preso atto, inoltre, che:

- per quanto riguarda l'aspetto procedimentale relativo al rilascio dell'autorizzazione di cui al suddetto intervento, il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 25068 del 13 novembre 2019 provvedeva a indire la Conferenza di servizi in modalità semplificata e, a conclusione dell'iter istruttorio, con nota del 16 settembre 2020, a richiedere l'espressione dell'intesa regionale;
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per lo Sviluppo del territorio, la Programmazione e i Progetti internazionali - con nota n. 3139 del 25

febbraio 2020, ha chiesto alla Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Energia e Territorio - di esprimersi in relazione all'accertamento di conformità dell'intervento alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti.

Dato atto che:

- in attuazione delle DGR n. 4 – 2195 del 20 febbraio 2006 e n. 54 – 1625 del 28 febbraio 2011 in materia di procedure per l'espressione dell'intesa regionale nei procedimenti autorizzativi di elettrodotti della RTN, la Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Sviluppo Energetico Sostenibile - investita del ruolo di coordinamento, ha proceduto, con nota n. 86644 del 21 settembre 2020, alla indizione della Conferenza di servizi in modalità semplificata, ai fini dell'acquisizione dei contributi interni finalizzati a verificare la sussistenza di elementi ostativi al rilascio dell'intesa regionale;
- nell'ambito dell'istruttoria tecnica del progetto sono stati acquisiti i seguenti contributi:
 - nota prot. 77045 del 29.09.2020 del Dipartimento Rischi fisici e tecnologici dell'ARPA Piemonte, in cui si dichiara che l'intervento di variante proposto non pone specifiche problematiche relative all'esposizione ai campi elettromagnetici;
 - nota prot. 89811 del 1.10.2020 del Settore Territorio e Paesaggio, in cui, richiamando il parere già rilasciato al MiSE con nota n. 116890 del 12.12.2019, si evidenzia come il progetto in esame non interferisca con aree gravate da vincoli di tutela paesaggistica;
 - nota prot. 46529 del 1.10.2020 del Settore Tecnico regionale di Biella e Vercelli, in cui si esprime parere favorevole all'attraversamento dei corsi d'acqua Roggia Molinara di Lignana e Naviletto della Veneria, ai sensi dell'art. 136 R.D. 368/1904, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:
 1. il parere s'intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale e dei propri funzionari in ordine alla pericolosità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del concessionario di mantenere inalterata nel tempo la zona di imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità idraulica;
 2. nessuna variazione potrà essere introdotta all'opera senza il preventivo visto di competenza da parte del Settore Tecnico regionale Biella e Vercelli;
 3. per quanto riguarda gli attraversamenti dei corsi d'acqua citati, dovrà essere ottenuto il provvedimento di concessione da parte dell'Associazione d'irrigazione Ovest Sesia, in qualità di ente affidatario dei canali ex legge 984/1977;
 - nota prot. n. 91952 del 6.10.2020 del Settore regionale Progettazione strategica e green economy, in cui si accerta la difformità urbanistica dell'intervento in oggetto rispetto alle previsioni e prescrizioni dello strumento urbanistico vigente del Comune di Lignana, e si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'opera nel rispetto delle seguenti condizioni:

4. lo strumento urbanistico del Comune di Lignana dovrà essere adeguato con l'individuazione sulle Tavole di Piano dell'infrastruttura approvata, comprensiva delle fasce di rispetto e delle servitù, anche ai fini dell'apposizione del vincolo urbanistico preordinato all'asservimento coattivo, come previsto dalle leggi in materia. In considerazione dell'effetto di variazione automatica degli strumenti urbanistici comunali indotta dall'approvazione del progetto, il Comune dovrà inviare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio copia della documentazione inerente agli adeguamenti urbanistici conseguenti;
 5. la Società proponente dovrà accertare l'eventuale presenza di Usi Civici presso il Commissariato per la Liquidazione degli Usi Civici, relativamente all'eventuale interferenza dell'infrastruttura nel Comune di Lignana e, in caso di sussistenza, attivare le conseguenti procedure di legge;
- nota prot. n. 22717 del 7.10.2020 della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, in cui si esprime parere favorevole alla realizzazione della variante nel rispetto delle seguenti raccomandazioni:
 6. in considerazione del posizionamento dell'intervento in un'area irrigua a vocazione risicola, si segnala la criticità legata alle interferenze con l'attività agricola e le possibili ripercussioni sulla gestione agronomica dei fondi e sull'irrigazione, sia in fase di esecuzione, sia in fase di esercizio. Al riguardo si raccomanda che l'intervento sia oggetto di un confronto ed una verifica con l'*Associazione Irrigazione Ovest Sesia* (Via Duomo, 2 - 13100 Vercelli - Tel. 0161.283511) con cui dovranno individuarsi le soluzioni più adatte per risolvere le eventuali problematiche legate al reticolo irriguo, consentendo di assicurarne la funzionalità e la possibilità di effettuare le operazioni di manutenzione agevolmente e in sicurezza;
 7. i lavori dovranno altresì essere eseguiti con tempistiche che non interferiscano con l'attività agricola, garantendo comunque sempre l'accesso a tutti i terreni, sia durante la fase di cantiere sia nella fase di esercizio dell'opera e, a tal fine, il committente dovrà prendere contatto con i proprietari ed i gestori dei fondi;
 8. per quanto riguarda gli impatti sull'avifauna, per il contesto in cui è localizzato l'intervento e il rischio di collisione dovuto alla presenza di direttrici locali utilizzate dalla stessa, si raccomanda l'installazione di adeguati dispositivi di segnalazione e dissuasione (spiralì) da posizionarsi sulla fune di guardia.

Dato atto, pertanto, che in esito all'istruttoria effettuata, in considerazione del fatto che l'intervento, non assoggettato a VIA secondo la normativa statale e regionale, risulta corrispondere ad esigenze compensative rispetto alla realizzazione del nuovo elettrodotto a 380 kV 'Trino – Lacchiarella' (tratto piemontese), come stabilito dal menzionato Protocollo d'intesa siglato il 28 maggio 2009.

Dato atto della necessità di prevedere l'osservanza di alcune prescrizioni, come precedentemente illustrato;

vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;

vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14;

vista la D.G.R. n. 4-2195 del 20 febbraio 2006;

vista la D.G.R. n. 54-1625 del 28 febbraio 2011;

dato atto della nota n. 77045 del 29.09.2020 del Dipartimento Rischi fisici e tecnologici dell'ARPA Piemonte;

dato atto della nota n. 89811 del 1.10.2020 del Settore regionale Territorio e Paesaggio;

dato atto della nota n. 46529 del 1.10.2020 del Settore Tecnico regionale di Biella e Vercelli;

dato atto della nota n. 91952 del 6.10.2020 del Settore regionale Progettazione strategica e green economy;

dato atto della nota n. 22717 del 7.10.2020 della Direzione regionale Agricoltura e Cibo.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di esprimere l'intesa di cui all'art. 1-sexies del Decreto legge n. 239/2003, convertito in legge 290/2003 e infine modificato dalla legge 239/2004, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica, prevista dalle stesse disposizioni, inerente all'istanza di cui alla premessa, presentata da Terna Rete Italia S.p.A e avente ad oggetto la costruzione ed esercizio del progetto di variante aerea all'elettrodotto a 220 kV 'Trino-Vercelli' nel Comune di Lignana (VC);
- di stabilire che l'intesa è vincolata al rispetto delle prescrizioni illustrate in premessa in materia di minimizzazione del rischio idraulico, di tutela delle attività agricole, dell'avifauna, nonché di Usi Civici, da richiamarsi espressamente nel dispositivo del decreto di autorizzazione del Ministero per lo Sviluppo Economico;
- di demandare al Settore Sviluppo Energetico Sostenibile di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per i successivi adempimenti di competenza e per opportuna conoscenza al Comune di Lignana e alla società Terna Rete Italia S.p.A;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n. 22 del 12/10/2010.

(omissis)

